

Adozione mite e aperta: novità utili?

Intervento di Elisa Ceccarelli, già presidente del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna

Camera Minorile Milano, 23 novembre 05

L'argomento richiede un approccio critico e privo di toni ottimistici poiché la materia è delicatissima: riguarda gli strumenti per garantire lo sviluppo di personalità in formazione nell'ambito della famiglia, il mantenimento o la scissione dei legami primari tra genitori e figli, la costruzione di relazioni affettive ed educative con adulti che svolgono fondamentali funzioni parentali sostitutive.

Temi che interpellano tutti noi come persone, come figli, come genitori, ben prima che come operatori del diritto.

Nella realtà che quotidianamente viene affrontata nei Tribunali per i Minorenni gli interventi in situazioni familiari gravemente carenti e dannose per la sana crescita dei figli sono continuamente all'ordine del giorno.

Aspirazione di tutti sarebbe trovare il modo per determinare un cambiamento e far sì che le manchevolezze dei genitori vengano colmate o per lo meno contenute in modo da non danneggiare ulteriormente la salute fisiopsichica dei figli e da salvaguardare la relazione con loro, bonificandola.

Aspirazione ben difficile da realizzare, quando si ha a che fare con gravi patologie familiari che si ripropongono lungo le generazioni e che determinano forti resistenze al cambiamento; tanto che potrebbero vanificare, probabilmente, anche interventi terapeutici particolarmente abili e raffinati, se i Servizi psicosociali fossero in grado di metterli in atto con le necessarie risorse che spesso invece sono inadeguate sia quanto a mezzi che quanto a professionalità degli operatori.

Non tutti i casi si presentano ugualmente difficili, ma non vi è dubbio che l'operatività dei giudici minorili è sollecitata e messa in crisi proprio dai casi più gravi in cui si devono utilizzare tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione per la tutela dei minori.

L'affidamento familiare legge e prassi

I procedimenti di limitazione o ablazione della potestà possono comportare anche l'allontanamento dei figli dai genitori e la loro collocazione altrove, in affidamento familiare, in una comunità di tipo familiare o alla peggio in un "istituto di assistenza" (art. 2 legge 184/83 come modificata nel 2001).

Quest'ultima collocazione dovrà terminare entro il 31/12/06 (salvo proroghe!) mediante affidamento ad una famiglia o a comunità di tipo familiare.

Secondo stime della Commissione Bicamerale per l'Infanzia sarebbero circa 3.000 i minori in istituto, mentre 15-20.000 sarebbero in comunità e 10.200 (nel 1999) sarebbero stati in affido.

Gli affidi familiari non sono diffusi, perché ci sono poche famiglie capaci e disponibili. E comunque, anche per l'affido, "l'amore non basta" occorre una grande capacità di rapportarsi ad un bambino e alla sua famiglia, nello spirito di aiuto e sostegno ad entrambi. L'accoglienza del bambino e il rispetto per il suo legame con i genitori, non disgiunto da un forte senso di responsabilità verso di lui e alla sollecitudine per i suoi bisogni affettivi e per le problematiche della sua famiglia, richiedono da parte degli affidatari grande generosità e fermezza, ma anche duttilità e disponibilità assoluta agli imprevisti.

Chi è "capace" di tenere un bambino in un affido vero, con mantenimento dei rapporti con i genitori (effettivo, non solo simbolico) deve essere disponibile totalmente e deve essere in

grado di reggere una situazione in cui non è possibile sempre programmare una durata in tempi rigidi e predeterminati.

Per quanto la legge (la 184/83 e ancor più la 149/2001) abbia delineato l'affido come temporaneo, ha tuttavia previsto l'ipotesi che possa essere prorogato, senza dire per quanto tempo, "qualora la sospensione dell'affido rechi pregiudizio al minore".

Esso deve essere accompagnato da un progetto da parte dei Servizi volto a rimuovere o alleggerire la crisi familiare e permettere un rientro del minore nella propria famiglia.

Questi progetti sono ardui da elaborare, da attuare, da far accettare in situazione limite in cui i meccanismi di negazione e difesa (già di per sé profondamente radicati in famiglie difficili) vengono irrigiditi dalla dinamica processuale che amplifica ed esaspera il vissuto di genitori che si sentono e sono oggettivamente "sotto accusa".

E' esperienza comune che, nei casi più difficili, i cambiamenti auspicati non si verificano, che il ritorno dei figli con i genitori non avviene oppure avviene per breve tempo per essere nuovamente interrotto da una nuova e più grave crisi familiare.

Secondo un'indagine della Commissione bicamerale per l'infanzia, dei 10.200 minori affidati al 30/6/99 solo il 42% è tornato in famiglia.

Ma anche nelle comunità e nelle strutture educative i bambini e i ragazzi rimangono a lungo, dopo esservi stati collocati (magari solo "provvisoriamente") dai Servizi e dai Tribunali.

La realtà è dunque ben più complessa delle previsioni di legge ed è alla realtà che occorre dare una risposta, se si vuole aiutare un minorenne a crescere.

La dichiarazione di adottabilità

Quando si tratta di bambino piccolo coinvolto in vicende dei suoi genitori che risultano essere irreparabili e che determinano un grave danno per lui, l'unico rimedio, per quanto doloroso e difficile, è la dichiarazione di adottabilità che consente il suo trasferimento in un'altra famiglia a pieno titolo.

Le dichiarazioni di adottabilità sono una minima parte delle decisioni¹ dei Tribunali per i Minorenni ma sono certamente le più difficili e le più sofferte sia per chi le subisce che per chi le assume. Dovrebbero anche essere le più rapide e le più "blindate".

Poiché i tempi di crescita del bambino vanno rispettati, così come il suo bisogno di sicurezza e di continuità di ambiente e di vita, i procedimenti di adottabilità dovrebbero essere aperti e concludersi rapidamente, in modo che si possa decidere senza indugio se egli debba continuare a condividere la vita con i suoi genitori o cambiarli.

Uguualmente dovrebbe essere garantita una continuità familiare ai bambini collocati, durante il procedimento, in una famiglia che ha accettato il rischio giuridico senza far prevalere l'esigenza di segretezza sulla loro collocazione sul loro diritto a crescere nella famiglia che hanno ormai identificato come propria.

Quando si arriva ad una dichiarazione definitiva e quando si trova una coppia di genitori che dà affidamento di crescere bene il bambino, si può ragionevolmente sperare che la decisione sia stata buona per lui.

Non ci si può tuttavia dimenticare che tale decisione, e prima ancora la situazione familiare che l'ha determinata, comporta un certo, maggiore o minore, grado di sofferenza anche per il bambino, per piccolo che sia.

L'illusione che cambiare genitori sia privo di costi è stata ormai da tempo superata.

Gli studi di psicologia hanno messo in guardia sul pericolo di non tener conto che sui bambini adottati (sebbene piccolissimi, appena nati) pesa comunque l'abbandono da parte dei genitori di nascita.

¹ Per esempio il TM dell'Emilia Romagna dichiara non più di 100 adottabilità all'anno di cui circa metà riguardano neonati non riconosciuti; i provvedimenti sulla potestà sono invece oltre 1000 all'anno.

E tuttavia gli stessi studi hanno dato speranza sulla capacità dei bambini di costruire nuovi legami affettivi, quando trovano nuovi genitori a loro volta capaci di farlo.

Hanno anche messo in guardia sulla pericolosità di mantenere il segreto sulle origini rilevando che per quanto piccolo fosse al momento dell'adozione il figlio adottato continuerà a tenere dentro di sé un deposito di memoria della sua storia che potrà essere rimossa, ma non eliminata. Il rischio è quello di lasciare la verità nell'ombra del non detto.

I genitori non devono dunque avere paura di "tenere" nella loro mente il loro bambino e la sua storia e di partrire da quei dati di realtà per costruire un solido legame con lui.

Ormai anche la legge (art 28 legge 184/83 come modificato nel 2001) richiede ai genitori di informare il figlio, nei modi e termini che essi ritengono più opportuni, della sua condizione adottiva e questa scelta del legislatore appare saggia, indipendentemente da ogni altra ulteriore ricerca sulle origini, che possa essere formalizzata in età adulta a discrezione dell'adottato.

L'affidamento familiare

Nonostante le difficoltà e le sofferenze, il percorso adottivo sembra però forse più semplice di altri poiché il bambino dovrà fare i conti con la realtà di una sola famiglia anche se sarà accompagnato dalla consapevolezza di essere nato da altri.

Più complesso e difficile appare il percorso di un affidamento familiare prolungato, talora dalla più tenera infanzia e magari sino alla maggiore età.

Stare in mezzo a due famiglie può essere molto impegnativo per un bambino, tanto più quando (come nella maggior parte dei casi) la famiglia di origine è molto problematica e il suo rapporto con gli affidatari non privo di tensioni.

Ma è la situazione in sé dell'affido a creare disparità e conseguente frustrazione ai genitori che possono vivere gli affidatari come pericolosi concorrenti tanto più quando, intorno, questi sono considerati e chiamati anch'essi "genitori" secondo una pratica confusiva adottata purtroppo anche da vari Servizi Sociali e Tribunali.

Da parte di chi vuole sdrammatizzare le difficoltà dell'affido si osserva che i bambini si trovano sempre più ad essere appartenenti a più famiglie, poiché sempre più diffusa è la separazione dei genitori che si costruiscono altri nuclei.

Si tratta però di situazioni molto diverse e comunque l'apparente "adattamento" dei bambini non può indurci a dimenticarne i costi che si riveleranno e potranno essere valutati solo quando questi bambini cresceranno.

Di certo l'affido non è strumento facile, né per gli adulti né per i bambini

Tanto più quando i Servizi, che hanno per legge il compito di regolarlo e di vigilare su di esso, per una serie di ragioni, lo lasciano "fuori controllo, nelle mani della famiglia d'origine, della famiglia affidataria e del bambino che può trovarsi ad essere il vero "operatore sociale" tra le due famiglie.

Ciò avviene spesso negli affidi in cui, date le difficoltà che emergono, i rapporti con i genitori vengono ridotti al minimo: incontri di poche ore, qualche volta all'anno, in luogo protetto, alla presenza di operatori.

In questo modo l'affido è totalmente snaturato e le esigenze dei genitori non hanno più voce .

Non è detto però che simili soluzioni "pratiche" di situazioni familiari difficili e patologiche per quanto anomale, non riescano in concreto ad essere utili per i minori che possono crescere bene in una famiglia diversa dalla loro e che col tempo identificano come propria.

Si tratta allora di dare una veste giuridica ad una relazione familiare consolidata e utile per il minore ed a tal fine viene in soccorso la forma dell'adozione in casi particolari (art.44/d legge 184/83) .

La giurisprudenza sull'affido senza termine e sull'art. 44/d legge 184/83

I Tribunali per i Minorenni hanno fatto ampia applicazione di tale norma che fortunatamente è rimasta, dopo che il legislatore (con la legge n. 184/1983) con decisione ideologica semplificatrice, ha abrogato l'istituto dell'affiliazione che aveva il pregio di regolare giuridicamente situazioni di affido di fatto a lunga durata.

L'affiliazione avrebbe potuto tranquillamente sopravvivere, poiché nella pratica si era rivelata molto utile e non sarebbe stata certamente in contraddizione con l'affidamento familiare, solo che il legislatore si fosse prefigurato, realisticamente, che non bastava regolare l'affido come misura solo temporanea per far sì che esso lo fosse realmente.

In alcuni Tribunali, in particolare in quello dell'Emilia Romagna fino al 1997, l'affido familiare era disposto sempre dai Servizi Sociali su indicazione del TM nell'ambito di procedimenti ex art. 333 CC : la formula era "affida il minore ai Servizi per il più idoneo collocamento". Solo alcune volte "perché lo collochino in idonea famiglia"

Se il provvedimento era provvisorio l'affido eventualmente disposto dai Servizi (quando trovavano una famiglia) poteva essere realmente temporaneo.

Se il provvedimento era definitivo e il procedimento veniva chiuso, l'affidamento al Servizio rimaneva fisso e l'affido familiare (eventuale) seguiva un percorso a sé, e poteva durare indefinitamente senza alcun intervento del TM.

Quando il procedimento si concludeva con la decadenza dalla potestà dei genitori (art 330 CC) il Tribunale nominava un Ente tutore provvisorio del minore e rimetteva gli atti al GT .

Nell'ambito della tutela il tutore collocava il minore in luogo idoneo in base all'art. 371 CC.

Salvo che per i casi di affido consensuale (su cui è competente il GT, non il TM) era stata costruita una figura giuridica di affido senza termine basato su una pronuncia ex art. 333 , 336 CC (cfr. il volume "Affido familiare" di L. Sacchetti).

Le ragioni di tale interpretazione erano anche dovute, da un lato sul versante giudiziario, alla poca disponibilità della Sezione Minori della Corte d'appello verso l'adottabilità, vista con sospetto e spesso revocata; dall'altro, sul versante sociale, alla fiducia dei giudici verso un sistema di servizi sociali all'epoca efficienti e con molte risorse.

Conseguenza pratica di tale impostazione teorica e della diffusa delega da parte del TM agli Enti locali era che venivano aperti molto raramente i procedimenti per esaminare se vi fossero eventualmente gli estremi per dichiarare l'adottabilità di bambini anche piccoli e in condizioni che potevano apparire come di abbandono.

Le adottabilità venivano dichiarate quasi esclusivamente per i neonati non riconosciuti.

I bambini anche piccoli venivano affidati agli Enti e ai loro Servizi che li affidavano in genere a famiglie dove crescevano spesso senza alcun rapporto con i genitori.

Si erano così costituite molte situazioni anomale in cui, col passare degli anni, i bambini ormai cresciuti, gli affidatari, gli stessi Servizi (che si erano resi conto della precarietà di simili sistemazioni) chiedevano una regolarizzazione.

A fronte di tali casi è parso eccessivo procedere all'apertura di procedimenti per l'adottabilità e si è invece proceduto con l'applicazione diretta dell'art.44/c poi d.

Salvo quando erano decaduti dalla potestà (e allora il consenso era espresso dal tutore) i genitori sono stati sentiti e solo in casi eccezionali hanno dato il loro consenso, peraltro non necessario quando l'adozione era nell'interesse dei minori.

Adozione legittimante e mantenimento di rapporti tra minore e famiglia di origine

In situazioni particolari, dichiarando lo stato di abbandono e quindi l'adottabilità, alcune pronunce hanno affermato che l'adozione non sempre deve necessariamente comportare l'interruzione di ogni rapporto affettivo e di fatto del minore con la sua famiglia d'origine, dovendosi invece tener conto dell'interesse del minore stesso a non disperdere la sua storia personale e a mantenere relazioni con alcuni parenti significativi per lui, ma non disposti a farsi carico della sua crescita (cfr. TM di Bologna 9/9/2000 in Famiglia e Diritto,

n.1/2001 e TM di Roma, 1999 e 1990 ivi richiamate; TM di Bologna 28/11/2002 in Minori e Giustizia, n.1/2003 .

Sono state decisioni dettate dalla necessità di mantenere il minore nella famiglia a cui era stato affidato ed in cui era cresciuto nonostante si fosse instaurato un rapporto di conoscenza tra gli affidatari e membri della famiglia di origine (in entrambi i casi i nonni) che costituivano figure care ai minori e non disturbanti.

Come è stato osservato da chi ha commentato la prima decisione la soluzione “può ritenersi condivisibile solo se adeguatamente giustificata dalle peculiari caratteristiche della fattispecie concreta, là dove si abbia a presumere un sicuro pregiudizio per il minore dall’elisione di ogni rapporto con i parenti di sangue” mentre un ricorso a tale forma di adozione “che non fosse necessariamente rigoroso e limitato” comprometterebbe la ratio e la funzione dell’adozione legittimante e potrebbe trasformare l’affidamento familiare nell’anticamera dell’adozione (cfr A.Figone in Famiglia e Diritto cit.).

Tali considerazioni ed il richiamo alla massima cautela nell’adottare decisioni del tipo richiamato sono da condividere in pieno ed inducono a grande prudenza verso la formalizzazione di “nuove” forme di “adozione aperta”.

La “sperimentazione barese” e le proposte di legge in materia di “adozione mite” e “adozione aperta” (DDL Camera n.5701 e 5724)

Come sopra ricordato il ricorso all’adozione in casi particolari (art.44 lett.c, poi divenuta d con la riforma del 2001) fa parte della diffusa applicazione giurisprudenziale di molti Tribunali per i Minorenni, anche se alcuni (e lo stesso TM dell’Emilia Romagna dopo il 97) hanno nettamente privilegiato il procedimento per l’eventuale dichiarazione di adottabilità quanto meno per bambini piccoli.

Alla diffusa giurisprudenza sull’adozione ex art. 44 può essere ricondotta anche l’esperienza barese i cui promotori, con ammirevole capacità comunicativa, hanno reso nota denominandola “sperimentazione” e ribattezzandola con il più simpatico e accattivante nome di “adozione mite” .

In realtà. il termine “sperimentazione” è improprio poiché l’interpretazione giurisprudenziale non può essere oggetto di “sperimentazioni”, né di alcun “benessere” da parte del Consiglio Superiore .

Parlare di “sperimentazione” sembra anche non privo di rischi, perché da un lato è riduttivo, dall’altro fuorviante. Riduttivo perché presenta come innovativa un’interpretazione giurisprudenziali in realtà fondata su una chiara disposizione di legge e necessitata quando lo richiede il soddisfacimento del diritto del minore a essere riconosciuto membro effettivo della famiglia che considera ormai sua.

Fuorviante perché di fatto questa “sperimentazione” ha dato origine ai due Disegni di Legge presentati alla Camera l’8 marzo (n.5701 Burani Procacini e altri) sull’adozione “aperta” e il 16 marzo (n.5724 Bolognesi e altri) sull’adozione “aperta e mite” sulla cui utilità non mancano riserve.

Le due relazioni (di identico contenuto) che li accompagna partono dalla sconcertante affermazione che le nuove norme verrebbero a colmare un vuoto legislativo e a dare nuovi strumenti ai giudici nell’interesse dei minori .

Per l’adozione “aperta” si fa riferimento al concetto di “semiabbandono permanente” che si dice mutuato dalla “terminologia della giustizia minorile” ma che in realtà non risulta esistente nella giurisprudenza minorle.

Esso sarebbe la situazione dei minori che appartengono a “famiglie che *non riescono o non vogliono* mettersi nelle condizioni di provvedere alla corretta crescita e all’educazione del minore”. Si accomunano così situazioni diverse che dovrebbero invece essere trattate in modo diverso.

Il concetto di “semiabbandono permanente” appare contraddittorio e la contraddizione è evidente quando si aggiunge che *“la famiglia è più o meno insufficiente, ha un ruolo attivo e positivo, che non è opportuno venga cancellato totalmente”*

Saltando a piè pari oltre trent'anni di legislazione ed elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia di adozione si afferma poi drasticamente che *“il sistema normativo italiano attribuisce alla famiglia e alla necessità di tutelare la sua unità una rilevante importanza”* per cui *“è importante proporre ulteriori modelli di adozione specificamente pensati per i casi di semiabbandono permanente”*

L'adozione aperta sarebbe quindi la stessa adozione pienamente legittimante ma con la previsione del mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine e la loro regolamentazione, che tuttavia può essere superata da un successivo provvedimento del Tribunale che interrompa i rapporti nell'interesse del minore. L'adozione aperta può essere quindi seguita dalla “conversione in adozione pienamente legittimante” (art. 7 quinquies DDL Bolognesi, art. 28 sexies, 2 e 28 septies, 2 DDL Burani), ma non è chiaro come tale previsione si accordi con le affermazioni contenute nelle relazioni da cui sembra potersi invece desumere che l'adozione aperta avrebbe subito effetti legittimanti. Forse la “conversione” sarebbe espressione impropria che si riferisce solo all'effetto di interruzione dei rapporti, proprio dell'adozione piena.

Valutazioni critiche

Secondo chi l' ha promossa e diffusa, la “sperimentazione” barese, così come i progetti di legge, sarebbero frutto di un movimento culturale ispirato agli orientamenti che sono alla base della riforma della legge 184/83 attuata nel 2001. Con la riforma, interpretata dagli operatori della giustizia minorile come uno spostamento in senso “adultocentrico” della normativa precedenti, il legislatore avrebbe inteso invece “tutelare il superiore interesse del minore secondo una prospettiva diversa e più duttile rispetto a quella sancita dalla precedente legislazione” introducendo: il diritto di conoscere le proprie origini, che cancella la “mistica” della adozione come seconda nascita, l'ampliamento dei limiti di età degli adottanti, che conferisce al giudice una maggiore discrezionalità nell'interesse dei minori, il riconoscimento di più diritti alla difesa dei genitori, che garantisce maggiore prudenza dei TM nelle dichiarazioni di abbandono.

Si tratterebbe peraltro di una “fase culturale travagliata perché, mentre si registra il rilevante cambiamento rispetto alla precedente divergenza tra interpretazione culturale e sentire dell'opinione pubblica, nessun TM ha finora seguito l'esempio del TM di Bari, sicché la sperimentazione dell'adozione mite è rimasta isolata” (cfr. F. Occhiogrosso, L'adozione mite due anni dopo, in www.minoriefamiglia.it)

Su queste affermazioni non si può essere d'accordo. Che l'esperienza barese non abbia avuto seguito sembra un'affermazione sorprendente, dato che, come si è visto, da ben prima del suo inizio (aprile 2003) altri e non pochi TM avevano assunto provvedimenti dello stesso contenuto di quelli ora denominati di “adozione mite” e di “adozione aperta”.

Quanto alla ottimistica considerazione sugli sviluppi in senso progressivo della legislazione che troverebbe nella formalizzazione dei due progetti di legge un passo avanti, sarebbe opportuna una più realistica e prudente valutazione che non trascuri i molti aspetti critici che appaiono evidenti, alla luce dell'esperienza.

Le procedure di adattabilità (le più difficili e dolorose tra quelle che i giudici minorili sono chiamati a decidere) devono fare i conti con rischi contrapposti.

Da un lato il rischio di urtare contro il tabù del diritto di sangue, ma anche contro l'immagine idealizzata dei genitori, cara a ognuno; quindi il rischio di sconvolgere valori fondanti delle persone e della società.

Dall'altro il rischio di considerare la dichiarazione di adottabilità come la soluzione ideale per “salvare” un bambino da una famiglia “cattiva” trapiantandolo in una “buona”.

L'oscillazione dall'uno all'altro rischio ha portato a decisioni che a tratti hanno trascurato, senza volerle vedere, gravi ed irreparabili sofferenze di bambini rimasti in famiglie gravemente insufficienti e patologiche, sebbene incolpevoli. Non sono eccezionali i casi di bambini "terapeutici" o di bambini costretti a fare da genitori ai propri genitori

Viceversa decisioni drastiche che hanno tagliato i legami familiari sono parse talora frutto di scelte sommarie e poco soddisfacenti per gli stessi minori.

La dichiarazione di adottabilità deve essere usata con grande attenzione e prudenza, senza mai mettere le esigenze e le convinzioni ideologiche di chi decide al posto dell'interesse di quel determinato bambino in quella determinata situazione.

Ma può essere altrettanto pericoloso adeguare le decisioni dei giudici al "comune sentire" che è troppo spesso solidale in modo acritico con i genitori che si appellano ad un'opinione pubblica ignara dei reali tgermini della questione e visceralmente orientata a sosnere le ragioni di chi ad essa si appella.

Costruire per legge "nuove" forme di adozione, proponendole per un'applicazione generalizzata e non doverosamente (quando lo richiede l'intesse del minore) residuale può indurre il giudice ad essere meno rigoroso, a preferire di essere (o sembrare) più "mite".

D'altra parte strutturare l'affidamento familiare come anticamera dell'adozione rischia di svuotarlo del suo senso e di scardinare la fiducia tra la famiglia del minore e la famiglia affidataria, che costituisce il presupposto necessario di ogni affido ben riuscito.

L'adozione in casi particolari ha una sua storia di oltre un ventennio ed è servita a dare soluzioni dignitose ed utili per i minori in molti spesso non affrontati per tempo in modo risolutivo. Non sembra dunque opportuno riformularla come una innovativa soluzione che non sembra in realtà presentare vantaggi ma invece potrebbe entrare in concorrenza (non sempre leale) con procedure di adottabilità che richiedono accertamenti più impegnativi e difficili.

Di norme di questo tipo non si sente il bisogno, mentre sarebbero utili iniziative del legislatore, più concrete e meno ideologiche.

A quasi quarant'anni dall'introduzione dell'adozione (legge del 1967) manca una verifica del fenomeno: sarebbe interessante sapere come i genitori adottivi e i bambini di allora ormai grandi e a loro volta genitori hanno vissuto la storia delle loro adozioni.

Occorrerebbe garantire ai bambini con genitori insufficienti ma legati ai propri figli da rapporti significativi, aiuti effettivi per evitare che i figli debbano vivere in un'altra famiglia.

I Servizi e i Tribunale dovrebbero far più spesso ricorso all'adozione ex art. 44/d quando ve ne sono i presupposti, come strumento residuale di riconoscimento dei diritti dei minori. Sarebbe necessario che gli operatori psicosociali ed i giudici sapessero assumere decisioni coraggiose quando i bambini (soprattutto piccoli) non possono crescere nella loro famiglia, senza subordinare i tempi dei bambini ai tempi processuali.

Le decisioni dovrebbero rispettare la continuità di vita dei bambini disponendo l'adozione da parte di coloro con i quali già vivono (con collocamento provvisorio nel procedimento di adottabilità) nonostante la famiglia di origine ne conosca la collocazione. Salvo che in situazioni di comprovata pericolosità (a cui però si dovrebbe far fronte sin dall'inizio con rigorose cautele) in omaggio al principio della segretezza della destinazione adottiva non può essere trascurato il valore vitale per un bambino di mantenere legami affettivi consolidati.

Potrebbero essere facilmente alleggeriti alcuni pesi che tuttora gravano sulle spalle dei figli adottivi. Il legislatore, così come ha recentemente modificato l'art.463 CC, escludendo i genitori decaduti dalla potestà dalla successione dei figli, potrebbe facilmente modificar l'art.433 CC liberando i figli dall'obbligo alimentare verso i genitori decaduti dalla potestà e quando sia intervenuta l'adozione (ex art. 44) degli stessi figli. Allo stati infatti i figli adottivi sono tenuti agli alimenti sia a favore dei genitori di nascita (malgrado le loro trascorse inadempienze) che a favore dei genitori adottivi.

Infine, volendo ampliare gli strumenti a disposizione dei giudici, sarebbe utile reintrodurre l'istituto dell'affiliazione che consentirebbe di riconoscere ai minori affidati da almeno tre anni il cognome della famiglia in cui vivono e agli affilanti l'esercizio della potestà. Sarebbe altresì opportuno riconoscere agli affiliati un qualche diritto successorio e la possibilità di conversione dell'affiliazione in adozione, così come previsto dalla norma transitoria emanata in occasione dell'entrata in vigore della legge 184/83.

Tornare ad un istituto che si era rivelato utile e di applicazione facile e semplice potrebbe essere più saggio per il legislatore che promuovere "nuove" figure di adozione non prive di ambiguità e di aspetti critici.